

N. Gen.le 759 del 24/11/2016

N. di Settore 191 del 24/11/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Servizio di prevenzione e protezione. - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101). Pagamento a saldo Onorario al dott. Sebastiano Dantoni ed al geom. Mariano Geraldì. Codice CIG: Z31127C238

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101), che ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del “Servizio di prevenzione e protezione”;

VISTO il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), entrato in vigore il 20 agosto 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, lett. b), e degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 81/2008, occorre assicurare la presenza e la necessaria continuità, nel tempo, del Servizio di prevenzione e protezione;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che attribuisce al “datore di lavoro” la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di prevenzione e protezione;

VISTA la Determina Sindacale n. 24 del 30/08/2016 con la quale lo scrivente è stato nominato datore di lavoro del Comune;

VISTO l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il datore di lavoro non può delegare la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;

PREMESSO che l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro organizza il Servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Ente o incarica persone o servizi esterni secondo le regole di cui allo stesso art. 31;

CONSIDERATO che la scelta del tipo di servizio (“interno” od “esterno”) non è, quindi, rimessa al potere meramente discrezionale del datore di lavoro, ma deve

avvenire nel rigoroso rispetto delle “regole” espressamente previste dalla norma (art. 31);

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle “regole” predette, l'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, prevedeva che “se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda” e che la legge 1 marzo 2002, n. 39 – Legge Comunitaria 2001 (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, suppl. ord.), ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza di condanna dell'Italia del 15 novembre 2001, nella Causa C. 49/00, ha previsto, all'art. 21, comma 3, che, nella ipotesi legale di cui all'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, il datore di lavoro deve (la parola “deve” sostituisce il “può” del testo originario dell'art. 8) fare ricorso a persone o servizi esterni;

CONSIDERATO che, sempre per quanto attiene alle stesse “regole”, l'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede che “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32”;

CONSIDERATO che la norma (art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008) che prevede, per la stessa ipotesi presa in considerazione, la obbligatorietà del ricorso a persone o servizi esterni ha recepito il principio contenuto nel richiamato art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 39/2002;

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, che disciplina l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli “addetti” ed ai “responsabili” dei “servizi di prevenzione e protezione”;

VISTO il Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 “Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Atto n. 2407” (G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37) e s.m.i., richiamato dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

STANTE la carenza di personale nell'organico del Settore Tecnico e considerato che nessun dipendente di tale Settore e, comunque, dell'Amministrazione è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa sopra citata;

RITENUTO, pertanto, che il Comune di Assoro, non avendo la possibilità di organizzare tale Servizio all'interno dell'Ente con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa nella richiamata ipotesi legale di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi l'obbligo giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione, a persone o servizi esterni;

CONSIDERATO che il dott. Sebastiano Dantoni e il geom. Mariano Geraldini sono in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di cui trattasi, per potere svolgere le funzioni, rispettivamente, di “Responsabile” e di “Addetto” del Servizio di prevenzione e protezione “esterno” del Comune di Assoro, in quanto in possesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, degli Attestati di frequenza di Corsi di formazione e di relativi aggiornamenti per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il Macrosettore ATECO 8 “Pubblica Amministrazione. Istruzione” nel quale sono compresi gli Enti locali (oltre che per i Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 6, 7 e 9);

VISTI i curricula vitae del dott. Sebastiano Dantoni e del geom. Mariano Geraldì e la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC-ACCREDIA dello Studio di cui i professionisti sono titolari;

CONSIDERATO che lo Studio Dantoni – Geraldì ha svolto tale servizio a decorrere dall'1 ottobre 2009 e che il relativo incarico scade il 31.12.2014;

CONSIDERATO che il Dott. Sebastiano Dantoni e il Geom. Mariano Geraldì, contattati per le vie brevi, hanno dichiarato la loro disponibilità a proseguire nell'incarico ed a continuare a svolgere i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dell'Ente, con la riduzione del 5% sull'importo contrattuale degli anni precedenti, per come previsto dal D.Lgs n. 66 del 26/04/2014, convertito e modificato dalla Legge 89/2014 ed in particolare l'art. 8 comma 8;

VISTA la determina del Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio n. 588 del 30/10/2015 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del più volte citato D. Lgs. n. 81/2008, allo Studio di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro del Dott. Sebastiano Dantoni e del Geom. Mariano Geraldì, Via Boris Giuliano, n. 9, Enna (Bassa), tel./fax 0935-531331, l'incarico di svolgere, nel periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione per le attività esercitate da questo Ente, e in particolare, designando il geom. Mariano Geraldì (nato a Burgio (AG) il 16.05.1941 e residente in Enna – Corso Sicilia, n. 105, c.f. GRL MRN 41E16B275A, P. IVA 00616330866, e-mail geraldì@tin.it) Addetto del suddetto Servizio e il dott. Sebastiano Dantoni (nato a Caltanissetta il 5.10.1943 e residente in Enna – Via Giovanni Falcone, n 1, c.f. DNT SST 43R05B429T, P. IVA 00616320867, e-mail dantoni.sebastiano@virgilio.it) Responsabile del Servizio stesso;

VISTA sempre la stessa Determina del Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio n. 588/2015 con cui è stata impegnata la somma complessiva di €. 17.099,52 comprensiva di IVA, contributi e oneri per il pagamento allo Studio di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro del Dott. Sebastiano Dantoni e del Geom. Mariano Geraldì, Via Boris Giuliano, n. 9, Enna (Bassa), imputando la superiore somma al cap. 15410.01 (2.01.06.06) codice siope 2601 del Bilancio pluriennale 2015-2017, Esercizio 2015;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato espletato in modo completo e diligente per come previsto dal disciplinare d'incarico;

VISTE la fattura elettronica n. 4/E del 02/12/2015 dell'importo totale di €. 8.549,76 emessa dal dott. Sebastiano Dantoni e la fattura elettronica n. 4/E del 02/12/2015 dell'importo totale di €. 8.549,76 emessa dal geom. Mariano Geraldì contitolari dello studio di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro con sede in Enna via Boris Giuliano n. 9, per il pagamento a saldo dell'Onorario per consulenza in materia di sicurezza lavoro ex D.Lgs 81/2008 e smi e per svolgimento compiti di addetto al servizio di prevenzione e protezione per l'anno 2015;

CHE Nulla osta al pagamento di che trattasi.

VISTA la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.30 del 28.07.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28.07.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la delibera di G.M. n.56 del 28.07.2016 di assegnazione dei capitoli di

spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n° 16 del 29/06/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Mario Giunta;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposti in premessa:

- 1) Di liquidare la somma complessiva di **€ 8.549,76** così distinta:
 - **€ 7.148,16** comprensiva di Contributo previdenziale e IVA al 22/% al dott. Sebastiano Dantoni (nato a Caltanissetta il 5.10.1943 e residente in Enna – Via Giovanni Falcone, n 1, c.f. DNT SST 43R05B429T, P. IVA 00616320867, e-mail dantoni.sebastiano@virgilio.it) per il pagamento a saldo dell'Onorario quale Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101).
 - **€ 1.401,60** quale ritenuta d'acconto IRPEF;
 - Dare atto che la suddetta somma di **€ 8.549,76**, comprendente **€ 7.008,00** per imponibile ed **€ 1.541,76 per IVA**, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotto dalla Legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015;
- 1) Di liquidare la somma complessiva di **€ 8.549,76** così distinta:
 - **€ 7.148,16** comprensiva di Contributo previdenziale e IVA al 22/% al geom. Mariano Geraldi (nato a Burgio (AG) il 16.05.1941 e residente in Enna – Corso Sicilia, n. 105, c.f. GRL MRN 41E16B275A, P. IVA 00616330866, e-mail geraldi@tin.it) per il pagamento a saldo dell'Onorario quale Addetto al Servizio di prevenzione e protezione. - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101).
 - **€ 1.401,60** quale ritenuta d'acconto IRPEF;
 - Dare atto che la suddetta somma di **€ 8.549,76**, comprendente **€ 7.008,00** per imponibile ed **€ 1.541,76 per IVA**, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotto dalla Legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga il comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo

modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015;

- 3) Di prelevare la complessiva somma di **€ 17.099,52** nel bilancio 2016 gestione RR.PP.: Missione 1 - Programma 06 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Descrizione "Incarichi Professionali D.Lgs 81/08" – Piano Esecutivo di Gestione: 15410.01 - Siope 2601 giusto impegno con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 588/2015;
- 4) Dare atto che il suddetto atto di liquidazione sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 24/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;